



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Agli Organismi di Controllo
Componenti del Tavolo tecnico
compartecipato in Agricoltura
Biologica

e, p.c.: ICQRF
Ufficio PREF III

Oggetto: Sentenza Corte europea del 12 ottobre 2017 – vendita *on line* dei prodotti biologici – art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nella causa C-289/16). Nuove disposizioni nazionali – Art. 8 del DM. n. 6793/2018.

L'articolo 28, paragrafo 1 del Regolamento n. 834/2007 dispone espressamente che “*prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 o che immettono tali prodotti sul mercato*” sono tenuti a:

- a) *notificare la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;*
- b) *assoggettare la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento.*

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 sono invece esentati dall'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 gli operatori che vendono *direttamente* prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale e che non producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non in connessione con il punto vendita, non importino gli stessi da un Paese terzo o non abbiano affidato tali attività a terzi.

Con sentenza del 12 ottobre 2017 relativa alla vendita on line di prodotti biologici, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito la seguente interpretazione della frase “*venduti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale*” di cui all'art. 28, paragrafo 2, Reg. (CE) n. 834/2007:

“affinchè i prodotti possano essere considerati venduti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale”.

Inoltre la Commissione UE, chiamata a rispondere ad alcuni quesiti sulla corretta applicazione della normativa in materia biologica, sul tema della piattaforma commerciale (internet) come luogo di magazzino in diretta connessione con il punto di vendita, aveva fornito la seguente interpretazione: nel caso di vendite effettuate mediante internet o simili piattaforme commerciali, il luogo in cui i prodotti sono materialmente detenuti dall'operatore deve essere oggetto di controlli per l'agricoltura biologica; ciò è dovuto al fatto che, in caso di vendite on line, i prodotti sono in genere materialmente stoccati nel punto di spedizione e vi è una fase, tra il magazzino

e la consegna al consumatore finale, che rende difficile considerare i prodotti così venduti come oggetto di una “vendita diretta” al consumatore. Pertanto, un operatore che utilizza una piattaforma commerciale deve essere sottoposto al sistema di controllo biologico per l’attività di magazzinaggio.

Alla luce di quanto esposto, il Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 ha introdotto, all’art.8, paragrafo 4, la disposizione seguente “*l’art. 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007 non trova applicazione con riferimento alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici*”. Difatti, nelle fattispecie in cui la vendita di prodotto biologico o in conversione all’agricoltura biologica sia effettuata su internet e piattaforme analoghe, la vendita medesima non avviene alla presenza, contemporanea, dell’operatore e del consumatore finale, non potendosi di conseguenza parlare di vendita diretta.

In conclusione, i suddetti operatori economici che commercializzano prodotti biologici attraverso siti internet, sono tenuti a notificare la loro attività alle Autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e, contestualmente, ad assoggettare la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27 del Reg. (CE) 834/2007.

La presente nota è pubblicata sul sito istituzionale di questo Ministero e sul SINAB (Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica) al fine di garantire la massima diffusione.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)